



Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria comunale
Piazza dal Cumün 1
6835 Morbio Superiore
T: +41 91 695 20 20
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Via al Municipio 4
6837 Caneggio
T: +41 91 695 20 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Breggia, 04 gennaio 2024

Incarto: ordinanze/impianti pubblicitari

ORDINANZA MUNICIPALE

Posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

Il Municipio di Breggia,

richiamati

- gli artt. 106 lett. a) e 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- gli artt. 23-26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- la Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) e il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp);
- la Legge sul demanio pubblico (LDP) e il Regolamento sul demanio pubblico (RDP);
- la Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e il Regolamento d'applicazione alla Legge sullo sviluppo territoriale (RLST);
- la Legge edilizia cantonale (LE) e il Regolamento d'applicazione alla Legge edilizia (RLE);
- le Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) di Breggia;
- l'art 96 del Regolamento comunale;

ordina:

I. NORME GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza comunale riguardo la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione, situati su fondi privati o pubblici.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

Art. 2 Definizioni

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinato dalla LImp e dal RLImp.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensione, colore) sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr).

II. AUTORIZZAZIONI

Art. 3 Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente Ordinanza soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dev'essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzione

1. Non necessitano di autorizzazione, ma devono comunque essere preventivamente notifica per iscritto all'Ufficio tecnico:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere, e mercati, per periodi non superiori a 30 giorni (1 mese), purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali, al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figure alcuna pubblicità per terzi (sponsor).
L'organizzatore o la Società organizzatrice sono responsabili della rimozione dell'impianto a manifestazione conclusa;
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società purché non superino la superficie di mq. 0.50 e non siano luminose o di natura rifrangente;
 - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 6 Divieti

1. Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.
2. Sono inoltre vietati:
 - l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 e segg. Limp;
 - la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento ("display", ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità.
 - l'applicazione di impianti ai candelabri dell'illuminazione e di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine e sugli armadi di trasformazione elettrica, agli impianti semaforici, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container.
3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi, e in ogni caso lesive alla morale e al decoro.

Art. 7 Obblighi

1. Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, sono inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione o cambio dell'attività;
 - quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto non più conforme con la legislazione vigente in materia.

III. PROCEDURA

Art. 8 Domanda

1. La domanda, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale o direttamente scaricabili dal sito internet del Comune di Breggia (www.comunebreggia.ch).

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- riproduzione in scala dell'impianto o insegna (dimensioni, immagini, colori e testo)
- documentazione fotografica e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se diverso dall'istante.

Art. 9 Coordinamento con licenza edilizia

1. È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq o con più di un sostegno (palo), i totem e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da precludere gli interessi di terzi.
2. Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura della domanda di costruzione.
3. La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente Ordinanza.

Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP

IV. TASSE

Art. 11 In generale

1. Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale e della relativa ordinanza di applicazione.

Art. 12 Tassa di decisione

Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione:

Insegne non luminose:

fino a 1 mq	CHF	150.00
-------------	-----	--------

per dimensioni superiori: fr. 100.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

Insegne luminose:

fino a 1 mq:	CHF	250.00
--------------	-----	--------

per dimensioni superiori: fr. 200.00 il mq e frazione decimale arrotondata.
Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

Bandiere pubblicitarie, tende e striscioni:

fino a 2 mq:	CHF	150.00
per ogni mq ulteriore (o frazione):	CHF	50.00

Lanterne e bacheche:

per unità (a corpo)	CHF	150.00
---------------------	-----	--------

Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:

fino a 2 mq:	CHF	150.00
per ogni mq ulteriore:	CHF	50.00

Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:

formato F4 (cm 90.5 x 128)		CHF	100.00
formato F200 (cm 120 x 170)		CHF	200.00
formato F12 (cm 271 x 128)		CHF	400.00
formato GF (cm 400 x 300)		CHF	700.00
altri formati (a dipendenza delle dimensioni)	da	CHF	500.00
	a	CHF	2'000.00

Se l'impianto è luminoso o illuminato, la tassa è raddoppiata.

Richiami sonori:

(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)	da	CHF	50.00
A dipendenza della durata della manifestazione	a	CHF	200.00

Palloni aerostatici:

(in caso di mancata applicazione dell'art. 5 cpv. 1)	da	CHF	100.00
a dipendenza della durata della manifestazione	a	CHF	250.00

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14 Esenzione e riduzioni

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità è esente da tassa.
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ritenuto un minimo di fr. 100.00, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, a condizione che non figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa;
 - la modifica/rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria.In entrambe le circostanze le spese di modifica/rimozione sono a carico dell'espositore e, in via sussidiaria, del proprietario dell'immobile.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.

Art. 16 Disposizioni abrogative

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 18 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

<p>Il Sindaco:</p>  <p>(S. Coduri)</p>		<p>Il Segretario:</p>  <p>(A. Brugnetti)</p>
---	--	---

Adottata con risoluzione municipale no. 2593 del 18 dicembre 2023
Pubblicata all'albo comunale dal 04 gennaio al 05 febbraio 2024